



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. **Reg.Dec.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. **Reg.Ric.**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

ANNO

**SEZIONE SECONDA TER**

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Antonio AMICUZZI - Presidente f.f. relatore

Consigliere Antonio VINCIGUERRA - Componente,

Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso n. 9657 del 2004 proposto da PICCININNO Giovanni, DELLAI Alessandro, FINAMORE Floriano, PATRIGNANI Rossano, TOLOMEI Mariano, GAMBINA Alberto, POGGIANTI Franco, SALVADORI Nerio, CANDELLARO Mario, D'ANGELO Stefano, FABRIZI Fabrizio, CIFERRI Sergio, DI NUCCI Massimino, NAPOLEONE Luigi e BERNARDINI Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Alfredo Serranti n. 49;

### **CONTRO**

il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del Ministro in carica,

la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica,

il DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE, in persona del Capo del Dipartimento in carica,

la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

**per l'accertamento**

del diritto dei ricorrenti, per gli anni 2000-2001, all'attribuzione del compenso speciale di cui all'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21.2.1986 (in G.U. 27 febbraio 1986), con la quale è stata disposta l'attribuzione di un compenso lordo a favore degli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi per ciascuno dei quattro mesi estivi, in relazione alla specifica professionalità ed al rischio inerenti l'attività prestata;

nonché per la condanna delle Amministrazioni intimete al pagamento in favore dei ricorrenti del compenso speciale spettante a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti e fino a quella dell'effettivo soddisfo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione Lazio;

Vista la memoria prodotta dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 19.2.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti costituite comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso notificato il 27.9.2004, depositato l'11.10.2004, il sig. Giovanni Piccininno ed altri 14 consorti in lite, in epigrafe indicati, premesso di essere militari appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, in possesso del brevetto di pilota elicotterista ed in servizio presso il Centro Operativo Aeromobili di Roma, dove svolgono attività di volo e pronto intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, hanno evidenziato che, nel biennio 2000-2001, è stata illegittimamente sospesa l'erogazione in loro favore del compenso accessorio di cui all'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC/ZA del 21.2.1986 ed hanno quindi chiesto l'accertamento del diritto e la condanna in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione dell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC/ZA del 21.2.1986 e dell'art. 12 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 280 del 2000. Eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorietà dell'azione amministrativa, illogicità della scelta ed ingiustizia manifesta.

Con atto depositato il 2.12.2006 si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Lazio.

Con memoria depositata il 7.2.2007 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 19.2.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

### **DIRITTO**

Con il ricorso in esame quindici militari appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (in possesso del brevetto di pilota elicotterista ed in servizio presso il Centro Operativo Aeromobili di Roma, dove svolgono attività di volo e pronto intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) hanno evidenziato che nel biennio 2000-2001 sarebbe stata illegittimamente sospesa l'erogazione in loro favore del compenso accessorio di cui all'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC/ZA del 21.2.1986.

Ciò a seguito della nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 1188 del 31.5.2002 con cui è stato comunicato che il Dipartimento della Protezione Civile aveva reso noto che, a seguito dell'avvenuta soppressione del fondo della Protezione Civile destinato al finanziamento del compenso previsto con detta Ordinanza, non riteneva più possibile farsi carico del relativo onere, sicché, anche a seguito dell'emanazione della L. n. 225 del 1992, la Ordinanza stessa doveva ritenersi tacitamente abrogata.

I suddetti hanno quindi chiesto l'accertamento del diritto, per gli anni 2000-2001, all'attribuzione del compenso speciale di cui all'Ordinanza del 1986 sopra citata, con la quale è stata disposta l'attribuzione di un compenso lordo a favore degli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in

operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi per ciascuno dei quattro mesi estivi, in relazione alla specifica professionalità ed al rischio inerenti l'attività prestata; inoltre hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni intimare al pagamento in favore dei ricorrenti del compenso speciale spettante a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti e fino a quella dell'effettivo soddisfo.

2.- Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente fondato.

Con l'unico, complesso, motivo di gravame i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC/ZA del 21.2.1986 e dell'art. 12 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 280 del 2000; inoltre hanno prospettato il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorietà dell'azione amministrativa, illogicità della scelta ed ingiustizia manifesta. Ciò in quanto le giustificazioni del Corpo Forestale dello Stato, che deduce l'assenza di una sua diretta responsabilità per la mancata corresponsione dell'indennità de qua perché attribuibile al Dipartimento della Protezione Civile (che a sua volta si giustifica deducendo la soppressione del Fondo di Protezione Civile), sarebbero indivisibili, come pure la dedotta implicita abrogazione della Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC/ZA del 21.2.1986 per mutamento delle condizioni che ne avevano determinato l'emissione; non sono, infatti, mutati il particolare impegno, la peculiarità dei rischi e le difficoltà delle condizioni ambientali che i ricorrenti affrontano nell'esercizio delle mansioni di cui trattasi.

La improponibilità della ipotesi di abrogazione implicita di detta Ordinanza sarebbe dimostrata dalla circostanza che, contraddittoriamente con la ipotesi stessa, dapprima, con O.P.C.M. n. 3231 del 24.7.2002, è stata confermata la remunerabilità degli equipaggi di volo del Corpo Forestale dello Stato impegnato nella lotta agli incendi boschivi (con corresponsione di un compenso aggiuntivo di € 600,00 per il periodo estivo) e poi, con la citata nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 1188 del 31.5.2002, è stata preannunciata la predisposizione di una Ordinanza di contrasto agli incendi boschivi da parte del Dipartimento della Protezione Civile di riconoscimento di un compenso comprensivo anche di quello non corrisposto nel biennio precedente.

Nemmeno le difficoltà di individuazione del fondo da cui trarre le disponibilità necessarie a causa della soppressione del Fondo per la Protezione Civile giustificerebbero l'omessa corresponsione della indennità in questione, tenuto conto delle disposizioni finanziarie per il triennio 2000-2002 previste dall'art. 12 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 2000, che contempla una indennità per il servizio speciale svolto dagli equipaggi in questione.

Osserva innanzi tutto il Collegio che l'avvenuto svolgimento, da parte degli istanti, dei servizi che implicano l'attribuzione del beneficio non è stato contestato in fatto dal Ministero - che si è limitato a negarne la spettanza sulla base di argomenti diversi dalla negazione della prestazione di servizi negli equipaggi degli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi - e che a tale omissione dev'essere assegnato il carattere della tacita ammissione

delle circostanze di fatto assunte a base della pretesa creditoria azionata in questa sede.

Quanto alla questione, controversa, della persistente vigenza dell'ordinanza ministeriale istitutiva del relativo beneficio, va osservato che i ricorrenti stessi deducono che, con nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 1188 del 31.5.2002, è stato comunicato che il Dipartimento della Protezione Civile aveva reso noto che, a seguito dell'avvenuta soppressione del fondo di protezione civile volto al finanziamento del compenso previsto con detta Ordinanza, non riteneva più possibile accollarsi il relativo onere e che, anche a seguito dell'emanazione della L. n. 225 del 1992, la Ordinanza stessa doveva ritenersi tacitamente abrogata.

Aggiungasi che, con nota prot. n. 35290 del 29.8.2005 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, depositata in atti in data 6.12.2006 dalla Avvocatura Generale dello Stato, è stata sostenuta l'avvenuta abrogazione tacita della citata Ordinanza, non richiamata dalla L. n. 228 del 1997 (che peraltro non prevede l'indennità in questione), per effetto sia delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, n. 3231, nonché 11 luglio 2003, n. 3300 (che riconoscono il compenso per tutto la durata dello stato d'emergenza) e sia del fatto che negli anni successivi al 2003 non è stata prevista la corresponsione di alcuna indennità di volo, con, sostanzialmente, attuale insussistenza della fonte normativa del diritto azionato dagli interessati.

Osserva in proposito il Collegio che l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (cfr., Cons. St., sez. IV,

23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Detti presupposti nel caso di specie non sussistono.

Tra la Ordinanza n. 688 del 1986, che contemplava l'indennità antincendio, e le citate disposizioni successive non è dato, infatti, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permetterebbe di configurare l'effetto dell'abrogazione implicita, atteso che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi, non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell'asserito effetto abrogativo.

Il riordino organizzativo della protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano in alcun modo incompatibili, secondo il parametro valutativo prima evidenziato, con conseguente persistente operatività dell'indennità antincendio.

In difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve pertanto escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (cfr., Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1833 e 29 dicembre 2005 n. 7571).

Il fatto, poi, che i militari beneficino di speciali indennità ulteriori non inficia l'attuale efficacia della predetta Ordinanza n. 688 del 1986, laddove prevede l'indennità antincendio.

Il Collegio deve quindi riconoscere il diritto dei ricorrenti al percepimento compenso accessorio di cui all'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC/ZA del 21.2.1986 per gli anni 2000 e 2001.

Quanto alla ulteriore richiesta contenuta in ricorso di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma a detto titolo dovuta, decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti e fino a quella dell'effettivo soddisfo, ritiene il Collegio che all'indennità antincendio non possa essere riconosciuta alcuna valenza retributiva (cfr. Cons. St., sez. IV 29 dicembre 2005 n. 7571), in quanto diretta a compensare i disagi ed i rischi obiettivamente connessi ai servizi di contrasto agli incendi e non la prestazione lavorativa in sé considerata.

Deve, pertanto, affermarsi il diritto dei ricorrenti ai richiesti interessi e negarsi la spettanza della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, in ritardo, sulla base del titolo considerato, in applicazione dei medesimi principi affermati in merito alla analoga fattispecie delle conseguenze della mora nella corresponsione dell'indennità di missione (cfr., Cons. St., sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3644).

3.- Il ricorso deve essere, pertanto in parte accolto, con condanna del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento ai ricorrenti dell'indennità antincendio per il biennio 2000 e 2001, maggiorata dei soli

interessi legali dalla data di maturazione dei rispettivi diritti e fino a quella dell'effettivo soddisfo.

4.- Conseguente alla soccombenza la condanna del Ministero suddetto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura in dispositivo fissata

**P . Q . M .**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - **accoglie in parte** il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento ai ricorrenti dell'indennità antincendio per il biennio 2000 e 2001, maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione dei rispettivi diritti e fino a quella dell'effettivo soddisfo.

**Condanna** il **predetto** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 19.2.2007, con l'intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

Consigliere Antonio AMICUZZI

Presidente f.f., estensore

---